

COMUNE DI BARENGO

Provincia di Novara

Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 13 OTT 1993

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE

ART.1	p. 2
ART.2	p. 2
ART.3	p. 2
ART.4	p. 2
ART.5	p. 3
ART.6	p. 3
ART.7	p. 3
ART.8	p. 4
ART.9	p. 4
ART.10	p. 4
ART.11	p. 5
ART.12	p. 5
ART.13	p. 6
ART.14	p. 6
ART.15	p. 6
ART.16	p. 6
ART.17	p. 6
ART.18	p. 6
ART.19	p. 7
ART.20	p. 7

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i contratti del Comune dai quali derivi una entrata o una spesa.

ART. 2

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e/o servizi dovranno, di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e/o dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento Giuridico Italiano.

I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal codice civile o da norme speciali, in particolare il trasporto e il mutuo, dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal comma precedente.

E' possibile ricorrere al sistema della contrattazione della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato o delle norme comunitarie.

La trattativa privata è considerata sistema eccezionale di contrattazione per tutti i contratti.

ART. 3

Per tutti i contratti relativi alle opere pubbliche si applica il capitolo generale d'appalto approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

ART. 4

I contratti relativi all'affidamento in concessione dei servizi pubblici devono contenere le norme stabilite nell'art. 265 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

Per l'affidamento dei servizi di riscossione, con affissioni e pubblicità, pesa pubblica, trasporti funebri, bagni e gabinetti pubblici, autolinee, esercizio impianto elettrico per lampade al cimitero, il contratto dovrà contenere le clausole seguenti:

1. dovrà illustrarsi nel modo più completo possibile l'oggetto del contratto;
2. dovrà essere determinato il tempo della prestazione;
3. il rinnovo tacito dei contratti sarà escluso;
4. dovrà essere indicato il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della prestazione e precisarsi, in caso di aggio, se si vuole un minimo garantito;
5. la revisione dei prezzi è esclusa;
6. dovrà essere regolamentato il pagamento del canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo;
7. si farà espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto e si stabilirà l'obbligo del reintegro in casi particolari, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;
8. ogni cura sarà posta per descrivere il più minutamente e particolareggiatamente possibile la disciplina del servizio.

Programma di esercizio e compiti dell'impresa dovranno ricevere adeguata disciplina. Il Comune potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio per l'effettuazione del servizio medesimo. In ogni caso dovrà essere prescritto che il Comune avrà il controllo sulla potenzialità degli impianti e l'imprenditore avrà l'obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo in relazione all'eventuale espansione della domanda;

9. bisognerà stabilire se le spese d'esercizio e quali di queste, nonché di locali, attrezzi, stampanti, imposte, luce, telefono, riscaldamento ecc., sono a carico del contraente privato;

10. verranno determinati orari e tariffe, riservando alla competenza del Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale la fissazione e ogni eventuale variazione che potrà convenirsi di concordare con il privato ai sensi art. 32 lettera G) legge 142/90;
11. si dovrà stabilire che l'Amministrazione potrà in qualunque tempo effettuare ispezioni e controlli;
12. rigorosamente determinati saranno i modi e i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l'Amministrazione riterrà dovergli chiedere;
13. dovranno definirsi gli obblighi dell'affidatario del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali-assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e all'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n. 55;
14. dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni;
15. dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie fra utenti e affidatari del servizio e fra quest'ultimo e l'Amministrazione, dei ricorsi dei cittadini e delle controversie;
16. in materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti, tenendo presente, tuttavia, che il contratto non ha carattere aleatorio, ma commutativo;
17. si dovranno stabilire le penalità per le infrazioni e le modalità di applicazione;
18. sarà di regola vietato il subappalto che, in ogni caso, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

ART. 5

Spetta al servizio comunale al competenza in ordine all'affidamento in concessione o mediante convenzione dei servizi ai sensi della lettera F) dell'art. 32 della legge 142/90.

ART.6

I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati per atto pubblico, ancorché seguiti per trattativa privata.

Gli acquisti e le somministrazioni potranno essere effettuati per trattativa privata e stipulati per scrittura privata quando ricorrono gli estremi di legge.

La vendita degli oggetti fuori uso, derrate, strumenti e simili dovrà essere fatta con i sistemi di gara consentiti dalla legge.

I contratti relativi agli affitti, regola affidati per trattativa privata, possono essere sempre stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. La Giunta Municipale può decidere di scegliere il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti di particolare importanza o valore.

ART. 7

Il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.

Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con enti che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.

I contratti relativi alle prestazioni d'opera dovranno contenere i seguenti elementi:

1. individuazione precisa dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore d'opera;
2. definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata;
3. previsione di sanzioni e penali nell'ipotesi di ritardo;

4. previsione di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera;
5. individuazione della misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e/o architetti, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404;
6. impegno della spesa totale a carico di apposito capitolo del bilancio di competenza;
7. sussistenza di lavoro prevalentemente proprio e di una certa attività organizzativa del prestatore d'opera;
8. sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
9. definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore d'opera;
10. definizione delle modalità di recesso del committente dal contratto con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla corresponsione del compenso per l'opera svolta nei confronti del prestatore d'opera;
11. definizione delle modalità per le controversie con preferenza per l'arbitrato;
12. definizione del regime fiscale e contributivo ai fini delle assicurazioni sociali, le quali sempre e in ogni caso, faranno carico al prestatore con esclusione di ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del committente.

ART. 8

Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo che per la loro natura debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali, della deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all'indirizzo ed al programma del piano territoriale e urbanistico.

Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22-10-1971 n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati per mano di notaio.

ART. 9

Le procedure delle aggiudicazioni dei contratti saranno attuate da parte e sotto la responsabilità del Segretario Comunale secondo le direttive degli organi elettivi di governo del Comune articolate nelle forme di provvedimenti tipici dei rispettivi organi.

ART. 10

Spettano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento della prestazione contrattuale e della cura dell'affare amministrativo che la legge e lo statuto non riservano espressamente agli organi di governo dell'Ente.

In particolare entro l'ambito delle direttive della deliberazione a contrattare adottata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 56 legge 142/90, i funzionari dirigenti dei singoli uffici e/o servizi provvederanno, sotto la loro responsabilità, ai seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell'opera o del servizio:

-avvisi d'asta, avvisi e bandi di gara: predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara, compresi gli elementi variabili attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera, indicati nell'art. 24, let. B) della legge 8/8/77 n. 584, l'assegnazione dell'ordine

decescente di importanza da attribuirsi, i parametri per l'individuazione e valutazione dei sopra menzionati elementi variabili.

Indicazione dei documenti occorrenti per la prequalificazione dell'impresa e/o delle dichiarazioni imposte alle imprese aspiranti ad essere invitate relative a circostanze successivamente verificabili. Prescrizione dei termini della presentazione delle domande di partecipazione alla fase di prequalificazione o alla gara. Predisposizione del testo dell'estratto dell'avviso e del bando di gara da pubblicare sui quotidiani e scelta dei giornali sui quali tale pubblicazione dovrà essere effettuata;

- lettere d'invito: predisposizione del testo della lettera di invito, sulla base dell'avviso o del bando di gara;
- cauzione: determinazione della misura della cauzione. Accertamento dell'idoneità ed accettazione della cauzione. Determinazione dello sconto sul prezzo di aggiudicazione in relazione al livello dei tassi bancari, per l'esonero dal versamento della cauzione medesima. Nulla osta ai fini dello svincolo delle cauzioni suddette;
- rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
- attestazioni per l'anticipazione del corrispettivo dell'appaltatore e sulle altre notizie riguardanti l'appalto o la concessione e il mutuo;

qualora non esistano in servizio funzionari, dirigenti la competenza di cui ai commi precedenti spetta al Segretario Comunale.

ART. 11

Alla Giunta Municipale è riservata la decisione in ordine alla forcella per la determinazione del numero delle imprese da invitare alle gare ed i criteri che l'Amministrazione intende adottare per la scelta delle imprese candidate con atto collegiale opportunamente motivato.

La formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla licitazione, alla gara per appalto-concorso, nella procedura ristretta e in quella negoziata, ove previsto, è riservata alla competenza della Giunta Municipale.

L'esclusione delle imprese che avessero chiesto di partecipare alla gara per licitazione privata per l'appalto di opere pubbliche ai sensi della legge 2/2/73 n. 14, è riservata alla Giunta Municipale. Appartiene altresì alla Giunta l'esclusione dall'invito ai sensi dell'art. 13 della legge 8/8/77 n. 584, e dell'art. 23 della direttiva comunitaria n. 440 del 18/7/49; all'esclusione delle imprese di cui al presente comma provvede la Giunta mediante deliberazione motivata.

L'esclusione dalla gara, nella seduta di celebrazione della medesima per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta e per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta del candidato invitato spetta, con decisione motivata, al presidente della gara stessa.

ART. 12

I contratti del Comune saranno stipulati dal Sindaco e saranno rogati nella forma pubblica amministrativa del Segretario Comunale, salvo quelli per i quali la legge prevede il rogito per mano di notaio.

Oltre al Segretario o al reggente o al supplente nessun altro funzionario del Comune ha competenza, in loro sostituzione, a rogare i contratti dell'Ente.

Quando il Sindaco o il contraente privato ne facciano richiesta, i contratti possono essere affidati al rogito di notaio.

La forma della scrittura privata nei limiti previsti dalla legge sulla contabilità dello Stato approvata con R.D. 18/11/23 n. 2440, solo per i contratti seguiti per trattativa privata o per procedura negoziata.

ART. 13

Compete alla Giunta Municipale il potere correttivo delle operazioni di gara.

ART. 14

In tutti i contratti dovranno stabilirsi che il contraente privato dovrà eleggere domicilio nel Comune. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzi di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' stata fatta salva la notificazione per l'Ufficiale Giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 15

Gli atti di gestione nella conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione dedotta nel contratto spettano al Segretario Comunale.

ART. 16

La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è quella stabilita dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/5/24 n. 827, richiamate dalla legge 142/90 e alle norme del regolamento comunale e provinciale con R.D. 12/2/11 n. 297 mantenuto in vigore dall'art. 64 della legge 142/90.

I contratti di locazione relativi ai immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore sono soggetti a cauzione su richiesta del locatore.

L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione per l'affidamento della prestazione praticata una riduzione del prezzo dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore. L'esonero deve essere deliberato dalla Giunta.

Ogni qualvolta possibile dovrà essere richiesta al privato contraente la stipula di una garanzia fideiussoria per il puntuale adempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio o, comunque, conseguire altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto.

ART. 17

I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 142/90.

Sarà consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare nel rispetto delle modalità e condizioni ex legge.

ART. 18

E' fatto divieto di sub contratto ai sensi dell'art. 339 della legge 20/3/1865 n. 2248 alla lettera F) e dell'art. 18 della legge 19/3/90 n. 55.

Non sono considerati sub appalto le forniture di materiale prime, lavorate e semilavorate, occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera che non rientrino nel suo ciclo produttivo, le forniture in opera e le installazioni di manufatti vari (lettera F) cat. V della tabella approvata con D.M. 25/2/82 n. 770), i marmi e gli altri materiali lapidei lettera F), n. 3 cat. V) le installazioni dei cartelli

segnaletici e di sicurezza stradale (cat. VII), gli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario (lettera C) cat. IX).

ART. 19

Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pubblici e quello di pubbliche forniture non può essere ceduto a pena di nullità.

Non sarà considerato cessione di contratto la cessione dell'intera attività dell'impresa.

ART. 20

L'inadempimento contrattuale del privato contraente verrà esaminato dalla Giunta Municipale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravità minore tale da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutate dalla Giunta Municipale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.